

LA MOBILITÀ INTERSETTORIALE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI

Interpretazione sulle condizioni previste dal DPR 328/01

Prefazione

La pubblicazione del D.P.R. 328/01 ha sancito la suddivisione dell'Albo degli Ingegneri in tre settori:

- civile-ambientale;
- industriale;
- dell'informazione.

Il mercato dei servizi di ingegneria ha subito, di conseguenza, in modo quasi speculare, tale suddivisione. Detto mercato, così suddiviso, anche agli occhi dei meno esperti, appare non equilibrato. Nel settore civile-ambientale si concentra la porzione più consistente di mercato dei servizi di ingegneria con maggiore possibilità di sbocchi occupazionali in tale settore rispetto agli altri.

A seguito della suddivisione del mercato dei servizi di ingegneria, si è notato un atteggiamento protezionistico e corporativo degli ingegneri del settore civile-ambientale, nei confronti degli ingegneri industriali e dell'informazione, che si manifesta, a volte palesemente, a volte in modo velato ma ogni giorno in maniera sempre più incisiva ed evidente.

Durante il 47° congresso del CNI, tenutosi nel mese di luglio 2003, è stato reso pubblico un'indagine previsionale dal titolo "Il futuro degli ingegneri fra il 2003 e il 2008", commissionata ad una società di studi sociali, indagine ideata dal noto sociologo Domenico De Masi e realizzata da esperti docenti universitari.

In tale indagine già emerge il problema del probabile aumento dei conflitti tra gli ingegneri iscritti ai diversi settori e sezioni, dovuto principalmente alla difesa delle esclusive competenze di ogni settore.

È naturale che gli iscritti di ogni settore tutelino le proprie competenze da possibili sconfinamenti di altri professionisti, specialmente per quei settori che inevitabilmente sono diventati più interessanti in termini di potenziali fatturati, a seguito della suddivisione degli Albi in tre settori; non si giustifica però l'intento di irrigidire la mobilità intersettoriale degli ingegneri con la richiesta di un nuovo titolo di studio per l'iscrizione ad ogni settore.

Il Centro Studi del CNI ha anch'esso espresso dei dubbi sulla rigida mobilità intersettoriale che si traduce, nei fatti, in immobilità e mancanza di flessibilità degli ingegneri.

Mobilità intersettoriale degli ingegneri

Alla luce di quanto emerso, molti ingegneri, ed in futuro ancora di più, palesano l'intenzione di potersi iscrivere anche in altri settori. I funzionari degli Uffici esami di Stato delle Università, richiedono, per tale seconda iscrizione, il possesso di un nuovo titolo di studio di classe corrispondente al settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

L'art. 3, comma 3, del sopracitato DPR 328/01, così recita: "*Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.*"

È quindi lecito iscriversi contemporaneamente a più settori della stessa sezione a seguito di superamento di un nuovo esame di Stato.

L'art. 3, comma 4, così recita: "*Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.*"

Sembra, ad una lettura superficiale del comma, che sia richiesto un necessario e quindi nuovo titolo di studio, per poter accedere ad un altro settore.

Analizziamo adesso chi sono gli effettivi destinatari di questo comma.

L'art. 3, comma 4, del Regolamento non si applica alle professioni degli Assistenti sociali, degli Attuari, dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi e degli Psicologi perché, nei loro rispettivi Albi, il Regolamento non ha istituito i settori ma solo le sezioni A e B, per le quali si accede con i titoli descritti nell'art. 2 comma 2 e quindi non sussiste la necessità di iscrizione ad altro settore, semmai ad altra sezione.

Sono pure escluse dall'applicazione della suddetta norma, le professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario e Perito industriale, perché nei loro rispettivi Albi queste professioni richiedono uno specifico titolo di studio, cui si può accedere con il diploma ad indirizzo specifico, con la laurea ad indirizzo specifico e con la laurea specialistica ad indirizzo specifico.

Per esclusione rimangono, come potenziali destinatari dell'art. 3, comma 4, le professioni di: Dottore Agronomo e Dottore Forestale (Capo II), Architetto Pianificatore Paesaggista e Conservatore (Capo III), Ingegnere (Capo IX), per i quali professionisti il Regolamento ha istituito, oltre le sezioni A e B anche uno o più settori all'interno delle sezioni.

A ben vedere però, i destinatari della norma in esame, sono esclusivamente: le professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e di Architetto Pianificatore Paesaggista e Conservatore.

Per la professione di Ingegnere è, infatti, prevista una norma a hoc, gli artt. 47, comma 5, e 48, comma 4, rispettivamente per gli iscritti alla sezione A e B, che regolamentano l'iscrizione a più settori della stessa sezione, senza che per tale nuova iscrizione sia richiesto un ulteriore titolo di studio.

Tale affermazione sarà oggetto di più approfondita indagine nel prosieguo del testo.

Per la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, il Regolamento istituisce, per la sezione A, un unico settore, per la sezione B tre settori. I cinque articoli del Capo II sono:

- art. 10: *Sezioni e titoli professionali;*
- art. 11: *Attività professionali;*
- art. 12: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione A e relativa prova;*
- art. 13: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione B e relativa prova;*
- art. 14: *Norme finali e transitorie.*

Nella sezione A, essendovi un solo settore, non sussiste l'opzione di iscrizione a più settori.

Nella sezione B, essendovi tre settori, in virtù del citato articolo 3, comma 3, sussiste la possibilità di potersi iscrivere a più settori.

Per chi è iscritto ad un settore e richiede l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, non essendovi alcuna particolare disposizione nei cinque articoli del Capo II, si applica l'articolo 3, comma 4, ossia è richiesto un necessario titolo di studio (che equivale a conseguire una nuova laurea) oltre al conseguimento della relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

Si può concludere che l'articolo 3, comma 4, si applica agli iscritti ad un settore dell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i quali iscritti, dopo aver conseguito un nuovo e necessario titolo di studio, possono abilitarsi ad un altro settore della stessa sezione, previo esame di Stato.

Per la professione di Architetto Pianificatore Paesaggista e Conservatore, il Regolamento istituisce per la sezione A quattro settori, per la sezione B due settori. I cinque articoli del Capo III sono:

- art. 15: *Sezioni e titoli professionali;*
- art. 16: *Attività professionali;*
- art. 17: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione A e relativa prova;*

- art. 18: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione B e relativa prova;*
- art. 19: *Norme finali e transitorie.*

Nella sezione A, essendovi quattro settori, in virtù del citato articolo 3, comma 3, sussiste la possibilità di potersi iscrivere a più settori.

Nella sezione B, essendovi due settori, in virtù del citato articolo 3, comma 3, sussiste la possibilità di potersi iscrivere a più settori.

Per chi è iscritto ad un settore e richiede l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, non essendovi alcuna particolare disposizione nei cinque articoli del *Capo III*, si applica l'articolo 3, comma 4, ossia è richiesto un necessario titolo di studio (che equivale a conseguire una nuova laurea) oltre al conseguimento della relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

Si può concludere che l'articolo 3, comma 4 si applica agli iscritti ad un settore dell'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, i quali iscritti, dopo aver conseguito un nuovo e necessario titolo di studio, possono abilitarsi ad un altro settore della stessa sezione, previo esame di Stato.

Si dimostra, adesso, come per la professione di Ingegnere, nel contesto degli articoli del *Capo IX*, i quali pur avendo la stessa struttura formale degli articoli dei *Capi II e III*, in essi sono stati introdotti tre novità peculiari: 1) non vi è alcuna menzione di un nuovo titolo di studio per l'iscrizione ad un altro settore; 2) è previsto un esame di Stato ridotto a due soli esami; 3) la prova d'esame pratica riguarda il settore per il quale si chiede l'iscrizione.

Per la professione di Ingegnere, il Regolamento istituisce per la sezione A tre settori, così come per la sezione B. I cinque articoli del *Capo IX* sono:

- art. 45: *Sezioni e titoli professionali;*
- art. 46: *Attività professionali;*
- art. 47: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione A e relativa prova;*
- art. 48: *Esami di Stato per l'iscrizione della sezione B e relativa prova;*
- art. 49: *Norme finali e transitorie.*

Nella sezione A, essendovi tre settori, in virtù del citato articolo 3, comma 3, sussiste la possibilità di potersi iscrivere a più settori.

Nella sezione B, essendovi tre settori, in virtù del citato articolo 3, comma 3, sussiste la possibilità di potersi iscrivere a più settori.

A differenza di quanto detto sopra per gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e per gli iscritti all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il legislatore ha formulato in modo specifico, e solamente per gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, due norme speciali che regolamentano, in modo particolare, l'iscrizione a più settori della stessa sezione. Tali due articoli, inseriti nel *Capo IX* del Regolamento così recitano:

- per gli iscritti alla sezione A, art. 47, comma 5: "Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione."
- per gli iscritti alla sezione B, art. 48, comma 4: "Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione."

Questi due articoli, previsti solamente per gli Ingegneri, rappresentano l'unica eccezione del Regolamento, ed hanno carattere prevalente sull'articolo 3, comma 4 che è inserito tra le *Norme Generali* del Titolo I.

Appare evidente in che modo il Legislatore ha regolamentato l'iscrizione a più settori della stessa sezione, ossia senza l'obbligo di conseguire un ulteriore titolo di studio. In tali norme è, infatti, stata omessa la disposizione stabilita nelle norme generali, che, in mancanza di diversa statuizione, prevede la necessità di conseguimento del necessario (*nuovo*) titolo di studio.

Il Legislatore, che per definizione non può *dimenticare od omettere per errore*, ha inteso stabilire in modo *diverso* le diverse professioni.

Ad ulteriore dimostrazione che non è richiesto un necessario titolo di studio per gli ingegneri al fine d'iscriversi ad un altro settore della stessa sezione, è il tipo di prova pratica da sostenere. Agli ingegneri che s'iscrivono per la prima volta alla sezione A, la quarta prova d'esame, ossia la prova pratica, è regolamentata dall'art. 47, comma 3, lettera *d*, il quale recita: "una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.", mentre agli ingegneri già iscritti ad un settore che intendono iscriversi ad un altro, la seconda prova d'esame, ossia la prova pratica, è regolamentata invece dall'art. 47, comma 5, lettera *b*, il quale recita: "una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione". Lo stesso si può dire per la sezione B, confrontando l'art. 48, comma 3, lettera *d* con l'art. 48, comma 4, lettera *b*.

È evidente che il legislatore ha inteso verificare le capacità del candidato, che s'iscrive ad un altro settore della stessa sezione, non sul percorso formativo della classe di appartenenza, ma con esame inerente a materie del settore per il quale si chiede l'iscrizione.

Questa differenza, riguardante la prova pratica, supera le critiche sollevate dagli Uffici Esami di Stato delle Università. Questi sollevano eccezioni ai candidati, che chiedono l'iscrizione a diversi settori, sul presupposto che il percorso formativo non risulta essere coerente con il settore cui è chiesta l'iscrizione. Gli Uffici Esami di Stato non tengono conto che il Legislatore non richiede, per gli Ingegneri, un nuovo titolo di studio, ma solamente di verificare, con l'*Esame di Stato*, attraverso una prova pratica di progettazione inerente al settore per il quale è richiesta l'iscrizione, l'*effettiva idoneità* del candidato. È attraverso la prova pratica che il Legislatore ha inteso verificare la capacità progettuale dei candidati ad un diverso settore della stessa sezione, eccezione che, da un'attenta lettura del DPR 328/01, appare evidente riguardare solamente gli Ingegneri.

In definitiva si può concludere, a rigor di logica giuridica, che l'articolo 3, comma 4 non si deve applicare agli Ingegneri, per i quali trovano applicazione l'art. 47, comma 5 e l'art. 48, comma 4, quindi senza alcuna menzione del *necessario titolo di studio*. Tutto ciò implica che, il titolo di studio posseduto per l'iscrizione ad un settore, è *necessario e sufficiente* per le successive iscrizioni agli altri settori della stessa sezione.

Unico requisito richiesto è l'accertamento, tramite esame di Stato, delle effettive capacità dei candidati, nelle materie, e solo in quelle, inerenti al settore per il quale è chiesta l'iscrizione.

Si sollecitano, pertanto, gli Uffici Esami di Stato, in mancanza di concrete ed idonee argomentazioni - da rendersi pubblicamente - che possano confutare quanto sopra esposto, a rivedere la rigida posizione sino ad oggi assunta e che appare in contrasto con la lettera della Legge, permettendo ai candidati di sostenere gli esami di Stato per l'iscrizione ai diversi settori, senza continuare a richiedere, illegittimamente, una nuova laurea.

Dott. Ing. Rosario Giuffrida
mobi.intersetoriale@fiscali.it

DPR 328/01 Titolo II Capo..	Professione	Sezione	Numero di settori istituiti	Denominazione dei settori	Corrispondenza tra classe di laurea, sezione e settore dell'albo per l'iscrizione agli esami di Stato per la prima abilitazione	Prove d'esame da sostenere per la prima abilitazione ad un settore della stessa sezione	Opzione per l'abilitazione ad un altro settore della stessa sezione	Articolo del DPR 328/01 da applicare per il passaggio di settore	Richiesta del necessario titolo di studio per la abilitazione ad un altro settore	Prove d'esame in numero ridotto per l'abilitazione ad un altro settore della stessa sezione		
II	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	A	1	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Ex art. 12, comma 2	2 prove scritte; 1 prova pratica; 1 prova orale	Non sussiste l'opzione	nil	nil	nil		
		B	3	Agronomo e forestale	Ex art. 13, comma 2	2 prove scritte; 1 prova pratica; 1 prova orale	Sì, secondo ex art. 3, comma 3	Ex art. 3, comma 4	Sì, secondo ex art. 3, comma 4	Non sono previste prove d'esame in numero ridotto		
				Zoomomo		idem	idem	idem	idem	idem		
				Biologico agrario		idem	idem	idem	idem	idem		
III	Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore	A	4	Architettura	Ex art. 17, comma 2	1 prova pratica; 1 prova scritta; 1 prova orale	Sì, secondo ex art. 3, comma 3	Ex art. 3, comma 4	Sì, secondo ex art. 3, comma 4	Non sono previste prove d'esame in numero ridotto		
				Pianificazione territoriale		1 prova pratica; 1 prova scritta; 1 discussione	idem	idem	idem	idem		
				Paesaggistica		1 prova pratica; 1 prova scritta; 1 discussione	idem	idem	idem	idem		
				Conservazione dei beni architettonici ed ambientali		2 prove scritte; 1 discussione	idem	idem	idem	idem		
		B	2	Architettura	Ex art. 18, comma 2	1 prova pratica; 2 prove scritte; 1 prova orale	Sì, secondo ex art. 3, comma 3	Ex art. 3, comma 4	Sì, secondo ex art. 3, comma 4	Non sono previste prove d'esame in numero ridotto		
				Pianificazione		idem	idem	idem	idem	idem		
Dal IV al VIII	Ass. sociale, Attuario, Biologo, Chimico, Geologo	Il regolamento prevede, per queste professioni, due sezioni A e B, ed un unico settore per ogni sezione. Non sussiste, quindi, la possibilità di potersi iscrivere ad un altro settore. Per il passaggio di sezione, da B ad A, è necessario conseguire il titolo di studio di laurea specialistica e sostenere di nuovo degli esami di Stato per l'abilitazione.										
IX	Ingegnere	A	3	Civile-ambientale	Ex art. 47, comma 2	2 prove scritte; 1 prova orale; 1 prova pratica	Sì, secondo ex art. 3, comma 3	Ex art. 47, comma 5	No, secondo l'art. 47, comma 5	Sì, sono previste: 1 prova scritta ed 1 prova pratica (*)		
				Industriale		idem	idem	idem	idem	idem		
				Dell'informazione		idem	idem	idem	idem	idem		
		B	3	Civile-ambientale	Ex art. 48, comma 2	2 prove scritte; 1 prova orale; 1 prova pratica	Sì, secondo ex art. 3, comma 3	Ex art. 48, comma 4	No, secondo l'art. 48, comma 4	Sì, sono previste: 1 prova scritta ed 1 prova pratica (*)		
				Industriale		idem	idem	idem	idem	idem		
				Dell'informazione		idem	idem	idem	idem	idem		
X	Psicologo	Il regolamento prevede, per questa professione, due sezioni A e B, ed un unico settore per ogni sezione. Non sussiste, quindi, la possibilità di potersi iscrivere ad un altro settore. Per il passaggio di sezione, da B ad A, è necessario conseguire il titolo di studio di laurea specialistica e sostenere di nuovo degli esami di Stato per l'abilitazione.										
XI	Agrotecnico, Geometra, Perito agrario, Perito industriale	Omissis										

(*) Nota: La prova pratica, relativa agli ingegneri, per la prima abilitazione consiste di "una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.", mentre la prova pratica per l'abilitazione ad un altro settore della stessa sezione consiste di "una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione".